

Ministero della Giustizia  
Corte Suprema di Cassazione  
USCITA - 13/04/2022 15:43:26 - 0006193



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**Inail**

**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,**

con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144

nella persona

Pres. Franco Bettoni

**Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani "Francesco  
Acampora"**

con sede in Roma, Piazza Cavour

nella persona

Pres. Pietro Curzio

di seguito dette anche "parti"

### **PREMESSO CHE**

- l'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;

- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m., ha conferito all'Inail le funzioni di unico Ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2022-2024 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera CIV n. 5 del 24 maggio 2021), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalla digitalizzazione e dai cambiamenti demografici;
- l'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità tra i Magistrati Italiani "F. Acampora", costituito con R.D.L. n. 1598 del 1919 convertito in legge n. 473 del 1925 con conferimento della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 3 del medesimo testo normativo provvede, nella misura delle sue rendite: 1°) alla educazione e alla istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa di infermità pure senza diritto a pensione; 2°) ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche; 3°) ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

- il successivo Regolamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità tra i Magistrati Italiani "F. Acampora", approvato con decreto ministeriale del 24 dicembre 1919, nel fissare le norme per il funzionamento dell'Istituto medesimo, ha assegnato, ai sensi dell'art. 7, al Consiglio centrale il compito di deliberare sull'uso dei mezzi più opportuni per il miglior funzionamento dell'Istituto, per la tutela dei suoi interessi, per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali e per una eventuale maggiore estensione o trasformazione della sua azione e dei suoi compiti a pro' dei magistrati, delle loro famiglie e dell'ordine, secondo le circostanze e in relazione alle disponibilità finanziarie, al fine di trattare i problemi dell'assistenza e di rafforzare i vincoli di solidarietà.
- L'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità tra i Magistrati Italiani "F. Acampora" è finanziato - oltre che dalle rendite del patrimonio e dalle offerte di cittadini ed enti che siano destinate ad erogazioni per fini determinati - da una ritenuta mensile obbligatoria sugli stipendi dei magistrati di ogni grado in servizio.

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'Inail e l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani "Francesco Acampora", nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari e delle competenze degli organi interni agli uffici giudiziari deputati all'adempimento degli obblighi imposti nella materia della prevenzione della salute dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali.

#### **CONVENGONO**

##### **Articolo 1**

##### **Premessa**

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

## **Articolo 3**

### **Ambiti di collaborazione**

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

- attività di studio e analisi dei fattori di rischio in riferimento agli aspetti di organizzazione del lavoro, degli strumenti tecnologici a disposizione, nonché dello stato di salute psico-fisica nelle diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di individuare le più idonee misure di prevenzione;
- attività di informazione rivolta agli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani "Francesco Acampora", allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell'ambito del presente Protocollo di intesa;
- promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.

#### **Articolo 4**

##### **Comitato di coordinamento**

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati dall'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani "Francesco Acampora". Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

#### **Articolo 5**

##### **Obblighi delle parti**

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali e di supporto destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate per una più ampia diffusione a in analoghi contesti lavorativi.

#### **Articolo 6**

##### **Durata**

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale e non comporta alcun onere finanziario per entrambe le Parti.

#### **Articolo 7**

##### **Trattamento dei dati**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.

#### **Articolo 8**

##### **Proprietà intellettuale**

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla

sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito del presente Protocollo d'intesa.

L'Inail e la Fondazione Acampora, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

#### **Articolo 9**

##### **Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

#### **Art. 10**

##### **Sicurezza sul lavoro**

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

## **Articolo 11**

### **Recesso unilaterale**

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

## **Articolo 12**

### **Tutela della riservatezza**

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

### **Articolo 13**

#### **Controversie**

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.

### **Articolo 14**

#### **Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, li 13 APR. 2022